



ISTITUTO
PASCAL
CHIERI

DIRITTI E CITTADINANZA

LA COSTITUZIONE ITALIANA

CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La nostra **Costituzione** è scritta in quanto è contenuta in un documento scritto, votata in quanto è stata approvata dal corpo elettorale, rigida in senso forte in quanto non può essere modificata da leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali ed inoltre prevedono un sistema di controllo di conformità delle leggi e lunga in quanto riconosce oltre ai diritti civili, e politici, anche i diritti sociali ed economici.

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La **Costituzione della Repubblica italiana** è costituita da **139 articoli** e da **18 disposizioni transitorie e finali** dettate allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime al nuovo ordinamento democratico.

I primi 12 articoli enunciano i **principi fondamentali**, che affermano i valori fondamentali di Libertà, Uguaglianza, Solidarietà che sono ancora oggi vitali. I principi fondamentali stabiliscono dei criteri di ordine generale a cui si devono attenere le leggi ordinarie nella elaborazione dell'ordinamento giuridico.

La prima parte della **Costituzione**, costituita dagli articoli dal 13 al 54 e dedicata ai **diritti e ai doveri dei cittadini**. Questa parte regola i rapporti civili, etico-sociali, politici, economici. Queste norme rappresentano un'innovazione rispetto alle costituzioni allora vigenti nei paesi democratici.

La seconda parte, costituita dagli articoli dal 55 al 139, è dedicata all'**ordinamento della Repubblica**. Delinea il nostro ordinamento statale.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Principio democratico (art. 1): la Costituzione si apre con una affermazione dalla quale si deriva che il nostro Stato, repubblicano e democratico, si basa sul consenso dei cittadini; il popolo ha la sovranità e la esercita attraverso l'elezione dei suoi rappresentanti al Parlamento e con i referendum popolari.

Principio del lavoro (art. 1 e 4): il lavoro è il fondamento della struttura politica dello Stato ed è un valore fondamentale; il lavoro è ampiamente tutelato nella nostra Costituzione. Il lavoro va considerato non solo come un diritto, ma anche come **un dovere** che il cittadino deve svolgere responsabilmente, *secondo le proprie possibilità e la propria scelta*, nella consapevolezza che ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale, contribuisce in pari misura al bene della collettività. Sia a livello materiale che spirituale il lavoro, inteso nel nuovo ordinamento repubblicano come frutto di *una libera scelta*, contribuisce concretamente al progresso della società civile, in ogni suo aspetto. L'adempimento del proprio lavoro riveste inoltre un elevato significato morale, attraverso il quale ogni cittadino partecipa, in prima persona, allo sviluppo della vita democratica della nostra Repubblica.

Principio personalistico (art. 2): i "diritti inviolabili" non sono creati, ma riconosciuti dallo Stato. Il principio afferma la libertà e l'autonomia della persona umana. La tutela della

persona riguarda il singolo cittadino e le formazioni sociali. Tra le persone e lo Stato si collocano una serie di società intermedie.

Principio solidaristico (art. 2): la solidarietà è la risultante dell'interdipendenza fra tutti gli uomini e si esprime attraverso le formazioni sociali nelle quali si esprime e si svolge la crescita della persona (famiglia, scuola, ecc.).

Principio di uguaglianza (art. 3): è il principio cardine della nostra Costituzione ed il criterio che condiziona l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico. Di fronte alla legge tutti i cittadini hanno pari dignità sociale: non ci sono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o all'appartenenza ad una classe sociale. Lo Stato deve garantire non solo l'uguaglianza formale, ma anche quella sostanziale. Uguaglianza "formale" dice appunto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Uguaglianza "sostanziale" rappresenta la realizzazione dell'uguaglianza formale in tutti gli ambiti della vita associata. La tutela dei diritti della donna lavoratrice, il suffragio universale, la parità fra i sessi sono mezzi per assicurare l'uguaglianza effettiva dei cittadini per il pieno sviluppo della persona umana. L'uguaglianza è un importante obiettivo da raggiungere e consiste in uguali opportunità garantite ai cittadini.

Principio autonomista (art. 5): questo principio è caratteristico delle moderne costituzioni democratiche. Il decentramento è uno degli strumenti attraverso i quali si realizza compiutamente il riconoscimento delle autonomie locali. L'autonomia è intensa nelle regioni a statuto speciale dove risiedono minoranze linguistiche, protette da speciali norme (art. 6)

Principio internazionalista (artt. 10-11): oggi il mondo è cambiato rispetto al passato, infatti si va verso una nuova fase del diritto internazionale da dove nasce la necessità che il concetto di Stato vada rivisto in base alle condizioni del mondo e alle esigenze della pace e della cooperazione fra i popoli. La nostra Costituzione riconosce l'esistenza di una comunità internazionale di stati; rifiuta la guerra e promuove la pace; concede diritto di asilo allo straniero; ha previsto che lo straniero non venga estradato per motivi politici o quando rischia la pena di morte.

LA COSTITUZIONE E I LAVORATORI

ART.35: In quest'art. la nostra **Costituzione** ha cercato di dare risposte ai problemi inerenti la questione sociale. Ne discende il rilievo particolare attribuito al lavoro, considerato l'elemento indispensabile per promuovere la società. Nello stato democratico un elemento fondamentale è il lavoratore e si considera il lavoro come diritto-dovere. È stabilito come criterio generale il riconoscimento di un'uguale protezione a tutti tipi di lavoro. Ed è inclusa la conservazione del posto di lavoro e la garanzia d'occupazione.

ART.36: In quest'art. vengono fissati i presupposti per una giusta retribuzione. Deve essere tenuto conto della qualità e quantità del lavoro svolto, e della sufficienza della retribuzione (tale che permetta una vita libera e dignitosa). L'istituto degli assegni familiari e le detrazioni fiscali sono i mezzi assicurati per legge al lavoratore per garantire il potere d'acquisto della sua retribuzione.

ART. 37: L'art. garantisce la tutela specifica per le donne e i minori e stabilisce che siano riconosciuti gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore. Vi sono garanzie offerte alla donna di poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare.

ART. 38: Dall'art.38 discende il dovere dello stato di provvedere ai cittadini più indifesi (disoccupati, minorati). Infatti l'art. si riferisce all'assistenza appoggiando il diritto al



mantenimento dei lavoratori non più attivi con mezzi adeguati. Esiste un sistema assicurativo e previdenziale pubblico con cui viene garantita la protezione di fronte a eventi futuri contro eventuali rischi. Le assicurazioni sociali sono obbligatorie. Lo stato tutela tutti i cittadini contro i rischi della vecchiaia con la pensione. **ART.39:** Il testo costituzionale riconosce la libertà di associazione sindacale e riconosce ai sindacati la possibilità di contrattare e concludere i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

ART.40: Lo **sciopero** è una forma di protesta dei lavoratori che la **Costituzione** riconosce come un diritto. Trattandosi di un diritto ne consegue che il lavoratore che si astiene dalla prestazione lavorativa non può essere considerato inadempiente. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso e sono temporaneamente congelati anche gli obblighi delle parti.

Deve trattarsi di un'astensione collettiva, dichiarata da un'organizzazione sindacale. Deve essere un'astensione volontaria. Sono consentita la propaganda, le assemblee all'interno dell'azienda per illustrare e dibattere i motivi dello sciopero; l'informazione e l'opera di persuasione non devono però trasformarsi in costrizioni, violando altrimenti la libertà di lavoro.